

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2509

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Determinazione delle piante organiche dei magistrati ad-
detti ai tribunali per i minorenni e alle procure della
Repubblica presso gli stessi tribunali

Seduta del 15 maggio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il costante aumento del volume degli affari giudiziari ed amministrativi, l'ampliamento delle materie e della sfera di attribuzioni affidate ai tribunali per i minorenni pongono l'esigenza di un intervento legislativo volto a determinare autonomamente le piante organiche del personale della magistratura dei singoli uffici in questione.

Basti ricordare, a titolo esemplificativo, che un terzo della popolazione globale del Paese è costituito da minori e che del numero complessivo annuale delle sentenze collegiali dei tribunali circa un quarto viene emesso dai tribunali per i minorenni.

Al lavoro penale, già rilevante, si aggiunge una crescente mole di affari amministrativi (circa 7.000 domande all'anno), i quali implicano, nella fase istruttoria, indagini complesse e delicate e richiedono per la definizione da tre a quattro pronunce formali per ogni affare.

Infine in materia di competenza civile attribuita ai tribunali per i minorenni alle molteplici pratiche preesistenti si è assommato un numero elevato di affari connessi alle adozioni speciali, la cui legge istitutiva ha posto la necessità, per la rilevanza sociale del nuovo istituto, di delicati accertamenti.

Attualmente alle esigenze organiche degli uffici in parola si provvede, per quanto concerne i magistrati, mediante deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, il quale, all'inizio di ogni anno giudiziario, su proposta dei Capi di corte distribuisce fra le varie sezioni del tribunale ordinario del capoluogo distrettuale i magistrati destinati a comporre il tribunale minorile, che è stato sin qui considerato a questi fini una sezione del tribunale del luogo ove ha sede.

Nell'attuale sistema, quindi, la insufficienza di personale dei singoli uffici — i quali, avendo sede nei capoluoghi dei distretti, sono quasi tutti di particolare rilevanza — si ripercuote negativamente anche sui tribunali per i minorenni.

Salva, infatti, la provvida ma non risolutiva eccezione portata dalla legge 12 marzo 1968, n. 18, i magistrati destinati agli uffici minorili sono chiamati solitamente a compiere un lavoro supplementare quasi sempre gravoso presso gli uffici giudiziari ordinari del capoluogo, e vengono così distratti dall'esercizio delle loro funzioni in un settore, che, per la sua delicatezza, richiede, invece, l'impegno più esclusivo.

Tale inconveniente viene eliminato col presente disegno di legge, il quale, nel determi-

nare autonomamente le piante organiche del personale della magistratura addetto agli uffici in parola, offre l'ulteriore vantaggio di poter disporre di componenti più qualificati (in quanto la scelta non rimane circoscritta, come avviene attualmente, nell'ambito di un ufficio giudiziario, ma potrà essere operata fra un maggior numero di aspiranti) e non mandare disperso, in un continuo avvicendamento dei giudici, un prezioso, sensibilizzante patrimonio di esperienze diuturnamente acquisite.

La consistenza numerica dell'attuale ruolo generale consente di poter disporre del relativo personale, senza alcun onere finanziario.

Nella normativa del presente provvedimento si ritiene opportuno inserire la previsione, già esistente nell'ordinamento, che consente di modificare le piante organiche del personale dei singoli uffici con provvedimento amministrativo (decreto presidenziale), che,

nella pratica attuazione, si è rivelato strumento particolarmente efficace per la rapidità e l'agilità con la quale è possibile adeguare gli organici alle esigenze degli uffici.

Dall'autonomia delle piante organiche così configurata consegue la inapplicabilità, per la parte relativa ai tribunali per i minorenni ed alle procure della Repubblica, delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario, in base alle quali — come si è fatto cenno — è consentita l'assegnazione dei magistrati addetti ai predetti uffici ad altra sezione civile o penale del tribunale o alla procura della stessa sede.

Con una ulteriore disposizione viene deferita la entrata in vigore della presente legge al fine di consentire agli organi competenti di adottare le opportune e necessarie misure in ordine alla dotazione organica degli uffici.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le piante organiche del personale della magistratura addetto ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali sono stabilite dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

ART. 2.

Le tabelle *C* e *D* relative alle piante organiche del personale della magistratura, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate — per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono — come dalle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

ART. 3.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

ART. 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore al novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI		PUBBLICO MINISTERO	
	Presidente	Giudici	Procura- tore della Repubblica	Sostituti procura- tori della Repubblica
Ancona	1	1	1	—
Bari	1	3	1	1
Bologna	1	3	1	1
Brescia	1	2	1	1
Cagliari	1	2	1	—
Caltanissetta	1	1	1	—
Catania	1	2	1	—
Catanzaro	1	2	1	—
Firenze	1	2	1	1
Genova	1	2	1	—
L'Aquila	1	1	1	—
Lecce	1	2	1	—
Messina	1	1	1	—
Milano	1	5	1	3
Napoli	1	5	1	3
Palermo	1	2	1	1
Perugia	1	1	1	—
Potenza	1	1	1	—
Roma	1	5	1	3
Torino	1	4	1	2
Trento	1	1	1	—
Trieste	1	1	1	—
Venezia	1	3	1	1
Campobasso	1	1	1	—
Reggio di Calabria	1	1	1	—
Salerno	1	1	1	—
TOTALE	26	55	26	17

TABELLA B

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO
ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI				PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consigliere istruttore	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti Procuratori della Repubblica
<i>Omissis</i>							
Ancona	1	2	—	13	1	—	2
Avezzano	1	—	—	4	1	—	1
Bari	1	7	1	37	1	1	9
Bergamo	1	3	—	17	1	—	4
Bologna	1	7	1	38	1	1	9
Brescia	1	5	—	24	1	—	5
Cagliari	1	4	—	24	1	—	7
Campobasso	1	1	—	5	1	—	1
Catania	1	9	1	45	1	1	9
Catanzaro	1	3	—	12	1	—	3
Crotone	1	—	—	4	1	—	1
Firenze	1	6	1	34	1	1	9
Genova	1	9	1	49	1	1	11
Lamezia Terme	1	—	—	4	1	—	1
Lecce	1	6	—	29	1	—	6
Macerata	1	1	—	9	1	—	1
Messina	1	5	—	28	1	—	5
Milano	1	26	1	172	1	2	38
Napoli	1	30	1	186	1	2	43
Palermo	1	11	1	50	1	1	15
Ragusa	1	—	—	6	1	—	1
Reggio di Calabria	1	3	—	13	1	—	3
Rimini	1	1	—	7	1	—	2
Roma	1	33	1	219	1	2	50
Salerno	1	7	—	33	1	—	7
Santa Maria C. V.	1	6	—	27	1	—	6
Taranto	1	3	—	17	1	—	4
Terni	1	2	—	6	1	—	2
Torino	1	13	1	77	1	1	20
Trani	1	2	—	15	1	—	4
Trieste	1	2	1	17	1	—	4
Venezia	1	4	1	26	1	—	5
Vercelli	1	—	—	6	1	—	2
TOTALE	159	312	12	2.149	159	13	504

TABELLA C

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale, aggiunti giudiziari e uditori giudiziari in funzioni di pretore
<i>Omissis</i>		
Ascoli Piceno	1	1
Asti	1	2
Bari	2	14
Bergamo	1	7
Biella	—	5
Brindisi	1	3
Como	1	4
Desio	—	5
Fermo	—	2
Foggia	1	4
Forlì	1	3
Genova	3	21
Milano	4	101
Modena	1	5
Napoli	5	84
Palermo	3	24
Reggio di Calabria	1	5
Roma	6	133
Salerno	1	10
Terni	1	3
Torino	3	38
Udine	1	4
Velletri	—	2
TOTALE	115	1,762